

Repertorio n. 53049

Raccolta n. 29796

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, oggi venti del mese di novembre

20 novembre 2020

in Montebelluna, nel mio studio.

Innanzi a me dottor Andrea Marchio, Notaio in Montebelluna con studio in Viale della Vittoria n. 12/a, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Treviso,

è presente:

la dottoressa Fiorella LISSANDRON, nata a Cadoneghe (PD) il 9 maggio 1962,

codice fiscale LSS FLL 62E49 B345A,

domiciliata per la qualifica ove appresso, quale Dirigente del 2° Settore - Entrate, Scuole, Biblioteca, Servizi Culturali, Musei e Teatro del

COMUNE DI MONTEBELLUNA, con sede in Montebelluna, Corso Mazzini n. 118, codice fiscale e P. IVA 00471230268, nominata con provvedimento del Sindaco n. 10 del 29 maggio 2020, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 18 novembre 2020, esecutiva.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premesso

- che il Comune di Montebelluna, con deliberazione del Consi-

Registrato a
Treviso
il 23/11/2020
n. 32875
Serie 1T
Euro 200,00

glio Comunale n. 65 del 20 novembre 2019, ha destinato l'immobile già appartenente al patrimonio disponibile Comunale, indicato come "Ex Uffici Giudiziari - ex Sezione distaccata di Tribunale di Treviso", alla realizzazione del "Nuovo Teatro;

- che con la medesima deliberazione è stato dato mandato al Dirigente del 2° Settore di compiere tutti gli adempimenti amministrativi necessari per la costituzione, entro il corrente anno, della fondazione a cui affidare la gestione del "Nuovo Teatro";

- che gli scopi al cui perseguimento la costituenda Fondazione è destinata, rientrano tra quelli demandati ai Comuni a norma dell'articolo 118 della Costituzione e dell'art. 14 comma 27 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 122/2010;

ciò premesso, con il presente atto si stipula quanto segue:

Art. 1 - E' costituita dal Comune di Montebelluna, quale suo Fondatore Promotore, una fondazione denominata "Fondazione Teatro di Montebelluna", per la quale verrà richiesto, ai sensi di legge, il riconoscimento della personalità giuridica.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e i proventi del suo pa-

trimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutarî.

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.

La Fondazione opera e le sue finalit  statutarie si realizzano nell'ambito del territorio regionale del Veneto.

Art. 2 - La fondazione ha sede in Montebelluna, Corso Mazzini n. 118.

Art. 3 - La Fondazione persegue scopi di ordine culturale nei settori del teatro (prosa, musica, danza), dell'arte e della convegnistica; in particolare si prefigge di:

a) assumere la gestione del teatro del Comune di Montebelluna che verr  realizzato sull'area di propriet  del Comune di Montebelluna e occupata dal fabbricato gi  destinato a "Uffici Giudiziari - Sezione distaccata del Tribunale di Treviso", ferma la propriet  della nuova struttura in capo al Fondatore Promotore;

b) assumere la gestione di eventuali altre strutture idonee allo svolgimento delle attivit  culturali della Fondazione;

c) diffondere la sensibilit  per la musica classica e contemporanea, per la prosa tradizionale e di sperimentazione, per la danza e le performance artistiche, per le tematiche culturali attinenti la filosofia, la scienza, la letteratura e l'arte;

d) promuovere il protagonismo dell'associazionismo locale anche incentivando i laboratori di produzione teatrale e culturale in rete con le associazioni del territorio e il mondo della scuola;

e) favorire la fruizione culturale da parte di tutti i Cittadini, con particolare attenzione agli studenti e alla popolazione anziana;

f) attivare la massima correlazione e integrazione con gli altri istituti culturali e teatrali presenti sul territorio nell'ambito delle attività culturali promozionali, didattiche, educative e di ricerca progettate con finalità condivise e rivolte alle diverse utenze;

g) garantire una componente d'offerta culturale mandamentale, anche in chiave di servizio al turismo;

h) sviluppare sinergie con i comuni limitrofi al fine di assolvere la funzione di motore culturale di un'area vasta quale è il montebellunese.

La Fondazione intende altresì promuovere la valorizzazione, strutturale e culturale, delle infrastrutture teatrali, anche provvedendo a elaborare circuiti di manifestazioni a carattere sovra comunale, onde favorire, tra l'altro, una qualificata e agevole partecipazione del pubblico.

La Fondazione potrà anche instaurare rapporti e collaborazioni con altri organismi, in una logica di interazione con le comunità culturali provinciali, regionali, nazionali ed estere.

Art. 4 - Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dalla somma di euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero) che il Fondatore Promotore si obbliga a versare, entro il termine di 10 (dieci) giorni da oggi, in un conto di deposito monetario intestato alla costituenda Fondazione e acceso presso la Tesoreria del Comune di Montebelluna di "Intesa SanPaolo S.p.A."; tale conferimento dovrà intendersi sospensivamente condizionato all'intervenuto riconoscimento, entro il termine di 6 (sei) mesi da oggi, della personalità giuridica della Fondazione da parte dell'Autorità Regionale competente, ai sensi degli articoli 1 e 7 del D.P.R. 361/2000.

Il 50% (cinquanta per cento) di detta somma, pari a euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) viene destinata alla costituzione del fondo di garanzia prescritto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 134 del 14 febbraio 2017 e sarà conseguentemente da considerarsi indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con la Fondazione.

Sono in particolare destinati a costituire il patrimonio della Fondazione, oltre al fondo di dotazione come qui costituito,

- il denaro, i beni mobili e immobili e le altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, che saranno, in futuro, oggetto di conferimento da parte dei Fondatori (Promotore e Ordinari);

- i beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a

qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- le elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- la parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà essere destinata a incrementare il patrimonio stesso;

- i contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 5 - Le norme che regolano il funzionamento della Fondazione sono stabilite nello statuto che, approvato dal Fondatore Promotore, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Possono aderire alla Fondazione, divenendone membri insieme al Fondatore Promotore:

* quali Fondatori Ordinari, i soggetti pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica e/o aventi sede o residenza all'estero e purché rappresentativi di una significativa realtà economica, sociale o culturale del territorio in cui opera la Fondazione, i quali condividano finalità e scopi della Fondazione stessa e concorrano al fondo di dotazione con un contributo di importo non inferiore a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione;

* quali Partecipanti Sostenitori, i soggetti pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica, persone fisiche o

altre istituzioni i quali condividano finalità della Fondazione, contribuiscano allo sviluppo della stessa e alla realizzazione dei suoi scopi e concorrano alla formazione del fondo di gestione con un contributo annuale di importo non inferiore a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione;

* quali Partecipanti Volontari chiunque versino un contributo al fondo di gestione di cui all'art. 5 dello Statuto e/o offra, a titolo di contributo volontario, servizi o beni utili al mantenimento della struttura del teatro o allo svolgimento delle sue attività.

I loro diritti e le loro funzioni sono compiutamente disciplinati dall'allegato Statuto della Fondazione.

Art. 6 - Sono organi della Fondazione:

1. il Consiglio di Amministrazione;
2. il Presidente;
3. il Consiglio di Indirizzo formato dal Fondatore Promotore e dai Fondatori Ordinari;
4. l'Assemblea formata dal Fondatore Promotore, dai Fondatori Ordinari, dai Partecipanti Sostenitori e dai Partecipanti Volontari;
5. Il Revisore dei Conti.

Le funzioni di tali organi sono regolate dall'allegato Statuto.

Art. 7 - In conformità a quanto previsto dalla norma transitoria contenuta nell'articolo 23 dello Statuto della Fondazione

il ruolo di Presidente e legale rappresentante di quest'ultima è assunto dal Sindaco pro-tempore del Comune di Montebelluna.

Egli, secondo quanto previsto dalla suddetta norma transitoria svolgerà tutte le attività propedeutiche al riconoscimento della personalità giuridica da parte della Regione Veneto ed entro il termine di 3 (tre) mesi dall'intervenuto riconoscimento nominerà il Presidente e i componenti del primo Consiglio di Amministrazione, attingendo da una lista di nominativi risultante da un avviso pubblico, come indicato all'art. 14 dello Statuto; entro il medesimo termine il Consiglio di Indirizzo procederà alla nomina del Revisore dei Conti.

Il Presidente pro-tempore dovrà provvedere, senza indugio e comunque entro il termine di giorni 20 (venti) da oggi, alla presentazione all'Autorità Regionale Competente, dell'istanza di riconoscimento e di iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Art. 8 - Gli esercizi hanno durata corrispondente all'anno solare e si chiudono pertanto al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Art. 9 - Le spese del presente atto sono a carico del Promotore Fondatore che se le assume.

Al riguardo, in relazione al conferimento destinato alla costituzione iniziale del patrimonio della Fondazione, si fa richiesta delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio e da me letto, unitamente all'allegato, alla comparente che dichiara di approvarlo.

Occupava pagine nove sin qui di tre fogli.

La sottoscrizione ha inizio alle ore dodici e minuti quarantacinque.

Firmato: Lissandron Fiorella, Andrea Marchio.

Allegato "A" alla Raccolta n. 29796

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

TEATRO di MONTEBELLUNA

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione

È costituita la Fondazione denominata

"Fondazione Teatro di Montebelluna".

Ha sede in Montebelluna, Corso Mazzini n. 118.

La Fondazione è regolata dal presente Statuto. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari.

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.

La Fondazione realizza le sue finalità statutarie operando nell'ambito del territorio regionale del Veneto.

La denominazione della Fondazione è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2 - Scopi

La Fondazione persegue scopi di ordine culturale nelle dimensioni del teatro (prosa, musica, danza), dell'arte, della coreografica e di quant'altro possa rispondere alle istanze culturali del territorio; in particolare si prefigge di:

a) assumere la gestione del teatro del Comune di Montebelluna che verrà realizzato sull'area di proprietà del Comune di Montebelluna e occupata dal fabbricato già destinato a "Uffici Giudiziari - Sezione distaccata del Tribunale di Treviso", ferma la proprietà della nuova struttura in capo al Fondatore Promotore;

- b) assumere la gestione di eventuali altre strutture idonee allo svolgimento delle attività culturali della Fondazione;
- c) diffondere la sensibilità per la musica classica e contemporanea, per la prosa tradizionale e di sperimentazione, per la danza e le performance artistiche, per le tematiche culturali attinenti la filosofia, la scienza, la letteratura e l'arte;
- d) promuovere il protagonismo dell'associazionismo locale anche incentivando i laboratori di produzione teatrale e culturale in rete con le associazioni del territorio e il mondo della scuola;
- e) favorire la fruizione culturale da parte di tutti i Cittadini, con particolare attenzione agli studenti e alla popolazione anziana;
- f) attivare la massima correlazione e integrazione con gli altri istituti culturali e teatrali presenti sul territorio nell'ambito delle attività culturali promozionali, didattiche, educative e di ricerca progettate con finalità condivise e rivolte alle diverse utenze;
- g) garantire una componente d'offerta culturale mandamentale, anche in chiave di servizio al turismo;
- h) sviluppare sinergie con i comuni limitrofi al fine di assolvere la funzione di motore culturale di un'area vasta quale è il montebellunese.

La Fondazione intende altresì promuovere la valorizzazione, strutturale e culturale, delle infrastrutture teatrali, anche provvedendo a elaborare circuiti di manifestazioni a carattere sovra comunale, onde favorire, tra l'altro, una qualificata e agevole partecipazione del pubblico.

La Fondazione potrà anche instaurare rapporti e collaborazioni con altri organismi, in una logica di interazione con le comunità culturali provinciali, regionali, nazionali ed estere.

Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque nella sua disponibilità;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi

di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

ze;

d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche

e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente,

al perseguimento di scopi analoghi a quelli della

Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno,

concorrere anche alla costituzione degli organismi

anzidetti purché svolgano la propria attività nell'ambito territoriale

della Regione del Veneto;

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in

via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento

degli scopi istituzionali, di società di persone e/o

di capitali purché svolgano la propria attività nell'ambito

territoriale della Regione del Veneto, nonché partecipare a

società del medesimo tipo; promuovere e organizzare seminari,

corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri procedendo

alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e di

tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico

contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale

e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;

f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento

dei fini istituzionali, attività di carattere commerciale (anche

con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi

in genere), purché tali attività siano gestite con una

contabilità separata da quella relativa all'attività principale;

g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Tutte le attività elencate nel precedente articolo 2 e nel presente articolo dovranno essere svolte con criteri di efficienza, imparzialità, trasparenza ed economicità, tenendo in ogni caso conto delle finalità di pubblica utilità della Fondazione e con atteggiamento aperto al pluralismo.

Articolo 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito da un deposito monetario, come meglio specificato nell'atto costitutivo, nonché dal denaro, da beni mobili e immobili e da altre utilità, impiegabili per il perseguimento degli scopi e conferiti dai Fondatori (Promotore e Ordinari);
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 5 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e anche da elargizioni di privati espressamente destinati a tale scopo;
- dai contributi dei Fondatori Promotori, dei Fondatori Ordinari e dei Partecipanti Sostenitori e Partecipanti Volontari;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 del mese di dicembre il Consiglio di Indirizzo, i cui componenti sono definiti nel successivo art. 11, approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo.

Il Consiglio di amministrazione, per particolari ragioni legate alla quantificazione preventiva dei proventi e dei costi, può deliberare il rinvio dell'approvazione del bilancio di previsione non oltre il 31 del mese di gennaio dell'esercizio corrente. Entro il mese di aprile successivo il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio consuntivo d'esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione della Fondazione e dalla relazione del Revisore dei conti. Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Indirizzo in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione e/o dal direttore della stes-

sa, devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione e non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati in prima istanza per la eventuale ricostituzione del patrimonio che fosse resa necessaria a seguito di gestioni precedenti di segno negativo, in seconda istanza per l'acquisto di beni strumentali e di servizi utili per il miglioramento della sua attività o per la costituzione di un fondo di riserva.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 7 - Membri della Fondazione

Sono membri della Fondazione:

- il Fondatore Promotore e i Fondatori Ordinari;
- i Partecipanti Sostenitori;
- i Partecipanti Volontari.

Articolo 8 - Fondatore Promotore e Fondatori Ordinari

Fondatore Promotore è il Comune di Montebelluna che ha sotto-

scritto l'atto costitutivo della Fondazione e ha costituito il fondo di dotazione iniziale.

Sono **Fondatori Ordinari** i soggetti, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica, aventi sede anche all'estero, purché rappresentativi di una significativa realtà economica, sociale o culturale del territorio in cui opera la Fondazione, i quali, successivamente alla costituzione, aderiscano alla Fondazione condividendone finalità e scopi e concorrano al fondo di dotazione indicato all'art. 4, con un contributo determinato nel minimo dal Consiglio di Amministrazione con apposito Regolamento o, in mancanza, con apposita deliberazione.

Il Fondatore Promotore e i Fondatori Ordinari potranno annualmente contribuire, per l'ammontare che riterranno opportuno, ad alimentare il fondo di gestione di cui all'articolo 5 per la realizzazione dell'attività della fondazione, sulla base delle previsioni di spesa contenute nel bilancio annuale preventivo.

Coloro che concorrono al Fondo di dotazione e di gestione non possono rivendicare diritti sul patrimonio della Fondazione.

I Fondatori possono sostenere le attività della fondazione mettendo a disposizione personale, servizi e beni.

Articolo 9 - Partecipanti Sostenitori

Può diventare Partecipante Sostenitore ogni soggetto pubblico o privato, anche se privo di personalità giuridica, persona fisica o altra istituzione che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuisca allo sviluppo della stessa e alla realizzazione dei suoi scopi e concorra al Fondo di gestione indicato al precedente art. 5 con un contributo annuale determinato nel minimo dal Consiglio di Amministrazione con apposito Regolamento o, in mancanza, con apposita deliberazione.

I Partecipanti Sostenitori hanno diritto a non rinnovare l'adesione annuale comunicando almeno tre mesi prima del termine dell'esercizio in corso la loro scelta.

I Partecipanti Sostenitori che concorrono alla Fondazione non possono rivendicare diritti sul suo patrimonio.

Articolo 10 - Partecipanti Volontari

Può diventare Partecipante Volontario chiunque versi un contributo al fondo di gestione di cui all'art. 5 e/o offra a titolo di contributo volontario servizi o beni utili al mantenimento della struttura del teatro o allo svolgimento delle sue attività. Il contributo è libero e l'adesione alla Fondazione vale per l'anno in cui il Partecipante ritiene di offrire la

sua collaborazione.

Articolo 11 - Organi

Sono organi della Fondazione:

1. il Consiglio di Amministrazione;
2. il Presidente;
3. il Consiglio di Indirizzo formato dal Fondatore Promotore e dai Fondatori ordinari;
4. l'Assemblea formata dal Fondatore Promotore, dai Fondatori Ordinari, dai Partecipanti Sostenitori e dai Partecipanti Volontari;
5. Il Revisore dei Conti.

Articolo 12 - Requisiti soggettivi

Non possono ricoprire cariche in Fondazione:

- a) coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) chiunque sia stato condannato con sentenza o decreto penali irrevocabili per delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, pena per delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione.

I componenti gli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, personalmente o per conto di parenti fino al terzo grado ovvero di terzi (ivi comprese le società di cui siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente) interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano presenti ai fini della validità della costituzione dell'Organo.

Articolo 13 - Decadenza dalla carica

Ciascuno degli organi della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla legge e dallo Statuto. Se la verifica dà esito negativo ne dichiara la decadenza e ne promuove la sostituzione.

I componenti gli organi della Fondazione decadono altresì, con dichiarazione dell'organo di appartenenza, qualora in qualun-

que momento perdano i requisiti di onorabilità di cui all'art. 12 od omettano dolosamente di comunicare la sussistenza di un conflitto di interessi.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione: composizione e poteri

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri.
La composizione sarà la seguente:

- a) il Presidente, nominato dal Sindaco del Comune di Montebelluna tra figure di specifica e comprovata professionalità, sentita la Commissione Cultura;
- b) quattro Consiglieri di comprovata professionalità designati dal Sindaco del Comune di Montebelluna, sentiti la Commissione Cultura, il Fondatore Promotore e i Fondatori Ordinari.

Partecipano di diritto alle sedute, senza diritto di voto, il Sindaco e l'Assessore alla Cultura del Comune di Montebelluna.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono individuati dal Sindaco in base a un elenco di nominativi risultante da un avviso pubblico esposto per almeno quindici giorni all'albo pretorio e nel sito internet del Comune; essi restano in carica 3

(tre) esercizi.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consiglieri che resterà/anno in carica sino allo spirare del termine degli altri.

Nel caso in cui, nel corso del mandato, venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con conseguente necessità di sua nuova nomina.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
- b) predisporre e sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- c) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché, a maggioranza dei due terzi, in or-

dine all'acquisto e all'alienazione di beni mobili e immobili;

d) individuare e regolamentare i dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;

e) nominare il Segretario, determinandone le attribuzioni la natura e la durata dell'incarico;

f) nominare eventuali consulenti artistici o tecnici;

g) costituire commissioni con funzioni tecnico-scientifiche definite dallo stesso Consiglio

h) determinare, nei limiti delle previsioni di bilancio, un eventuale gettone di presenza per i membri del Consiglio e i compensi per i membri delle commissioni;

i) deliberare l'assunzione di personale;

j) predisporre e sottoporre al Consiglio di Indirizzo eventuali modifiche statutarie.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio stesso, può nominare un Direttore del Teatro. Il Consiglio, nell'attribuzione di tale carica, ne individua le funzioni, i poteri e la durata. Il Direttore del Teatro è nominato tra personalità dotate di specifica e comprovata esperienza nel campo di attività dell'ente, dirige e coordina tutta l'attività della Fondazione. Risponde del suo operato direttamente al Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può delegare particolari poteri al Presidente, al Diret-

tore o a un Consigliere, determinando i limiti della delega.

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione: convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno tre dei suoi membri, con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida se sono presenti almeno due componenti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario individuato nella figura del Dirigente di settore o suo delegato.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà adottare un regolamento gestionale che si ispiri a criteri di tipo pubblicistico, pur nella semplificazione degli adempimenti tipici della fondazio-

ne.

Articolo 16 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti a un Vicepresidente da lui nominato tra gli altri Consiglieri, il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. La firma del Vicepresidente è prova, per i terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente può affidare la gestione della fondazione a un Direttore che cura l'amministrazione della fondazione attuando tutte le misure necessarie a portare a buon fine le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 - Consiglio di Indirizzo e suo funzionamento

Vi partecipano i rappresentanti nominati dal Fondatore Promotore e dai Fondatori Ordinari. Hanno diritto di voto solo il Fondatore Promotore nonché i Fondatori Ordinari, questi ultimi esclusivamente nel caso che, nell'esercizio precedente o in quello in corso, abbiano contribuito al fondo di gestione di cui al precedente art. 5. Ai Fondatori spetta un voto ponderabile in funzione della quota versata nel fondo di gestione nell'esercizio in corso. Al Comune di Montebelluna spetta in ogni caso un numero di voti pari alla metà dei voti complessivi.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione e si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo.

Il Consiglio di Indirizzo, ove lo ritenga necessario, approva a maggioranza assoluta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

Il Consiglio deve essere convocato mediante avviso di convocazione da inviarsi anche ai componenti il Consiglio di Amministrazione e al Revisore dei Conti. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e deve essere trasmesso o per PEC o per raccomandata A.R., anche a mano, a mezzo fax o altro stru-

mento telematico che ne attesti la ricezione, almeno otto giorni prima dalla data fissata per la riunione.

La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purché almeno un'ora dopo.

La convocazione del Consiglio e la sua presidenza spettano al presidente della Fondazione, il quale designa, per ogni riunione il segretario verbalizzante.

Il Consiglio è validamente costituito in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Il Consiglio di Indirizzo è comunque validamente costituito qualora sia presente, in proprio o per delega, la totalità degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, salvo quelle di cui alla lett. g) dell'art. 18 che sono prese con la maggioranza di due terzi dei voti e col voto favorevole del Comune di Montebelluna.

In caso di parità di voti prevale il voto del rappresentante del Comune di Montebelluna.

Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che il Consiglio di Indirizzo non stabilisca all'unanimità altra forma di votazione.

Articolo 18 - Competenze del Consiglio di Indirizzo

Al Consiglio di Indirizzo compete:

- a) attribuire la qualità di Fondatore Ordinario a terzi successivamente all'atto costitutivo;
- b) attribuire la qualità di Partecipante Sostenitore o Partecipante Volontario;
- c) approvare il bilancio preventivo;
- d) approvare il bilancio consuntivo;
- e) nominare il Revisore dei conti;
- f) deliberare circa la sede, le modifiche dello Statuto e la proposta di estinzione della Fondazione da sottoporre all'autorità competente;
- g) deliberare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, indicandone i motivi;
- h) deliberare su ogni altra questione attinente che gli venga sottoposta.

Articolo 19 - Assemblea di partecipazione

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire, a cura del Presidente della Fondazione, almeno una volta all'anno. Ha funzione consultiva e vi possono partecipare il Fondatore Promotore, i Fondatori Ordinari, i Partecipanti Sostenitori e i

Partecipanti Volontari.

L'Assemblea ha diritto ad essere informata sulle attività del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di indirizzo, sull'andamento del bilancio e delle attività.

L'Assemblea ha funzione propositiva rispetto al piano di gestione e alle possibilità di sviluppo delle attività della fondazione.

Articolo 20 - Il Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è scelto e nominato dal Consiglio di Indirizzo tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori Contabili ed estranee ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

Il Revisore resta in carica per 3 (tre) esercizi e può essere riconfermato.

Articolo 21 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le

disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 22 - Estinzione

In caso di estinzione della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dal Consiglio di Indirizzo, al Comune di Montebelluna per fini analoghi a quelli della Fondazione, tornando la struttura del Teatro nella disponibilità del Comune medesimo per lo svolgimento delle attività culturali di pubblica utilità ad esso istituzionalmente demandate.

Articolo 23 - Norma transitoria

Con la sottoscrizione del suo atto costitutivo, il Sindaco *pro tempore* assume il ruolo provvisorio di Presidente e legale rappresentante della Fondazione, al fine di procedere allo svolgimento di tutte le attività dipendenti dalla costituzione stessa e propedeutiche al riconoscimento della personalità giuridica da parte della Regione Veneto.

Il Sindaco, entro il termine di 3 (tre) mesi dall'intervenuto riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, nominerà il Presidente e i componenti del primo Consiglio di Amministrazione, attingendo da una lista di nominativi risul-

tante da un avviso pubblico, come indicato all'art. 14 dello Statuto; entro il medesimo termine il Consiglio di Indirizzo procederà alla nomina del Revisore dei Conti.

I componenti gli organi così nominati potranno operare immediatamente e resteranno in carica per 3 (tre) esercizi.

Firmato: Lissandron Fiorella, Andrea Marchio.